

# **REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F**



**COMUNE DI  
ANGOLO TERME**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 30/03/2007

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 16/06/2012

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.79 del 19/03/2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 11/03/2024

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 30/12/2025

## **Articolo 1 – Istituzione della addizionale comunale all'IRPEF**

1. Il comune di Angolo Terme istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dallo articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dallo articolo 142 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).

## **Articolo 2 – Determinazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006.;
3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,8%;
4. Le delibere, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D. LGS. n. 23 del 2011, per acquisire efficacia dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione devono essere pubblicate sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera si riferisce.

## **Art. 3 - Esenzioni**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del presente Regolamento non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 12.000,00;
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

## **Articolo 4- Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non espressamente non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.